



Consiglio  
dell'Unione europea

**Bruxelles, 20 luglio 2021  
(OR. en)**

**11008/21**

**UK 182**

#### **NOTA DI TRASMISSIONE**

---

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	20 luglio 2021
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2021) 411 final
Oggetto:	Raccomandazione di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a Gibilterra

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2021) 411 final.

---

All.: COM(2021) 411 final



Bruxelles, 20.7.2021  
COM(2021) 411 final

Raccomandazione di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a Gibilterra**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

Con il presente atto la Commissione raccomanda al Consiglio di autorizzare l'avvio dei negoziati per un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda il territorio d'oltremare britannico di Gibilterra; di nominare la Commissione negoziatrice dell'Unione; di impartire direttive alla negoziatrice [e di designare un comitato speciale in consultazione con il quale devono essere condotti i negoziati].

### 2. CONTESTO

Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom").

Le modalità del recesso sono stabilite nell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")<sup>1</sup>, che include un protocollo recante le disposizioni specifiche al territorio d'oltremare britannico di Gibilterra ("Gibilterra"). L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020, prevedendo un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione<sup>2</sup> si sarebbe applicato al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'accordo stesso. Tale periodo si è concluso il 31 dicembre 2020. L'accordo e il protocollo erano applicabili a Gibilterra a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di recesso. L'attuazione del protocollo su Gibilterra era controllata dal comitato specializzato per il protocollo su Gibilterra, nel quale la Spagna ricopriva un ruolo attivo. Il protocollo ha cessato di applicarsi a Gibilterra dopo la fine del periodo di transizione, eccezion fatta per l'articolo 1.

Nel corso del periodo di transizione l'Unione e l'Euratom hanno sottoscritto con il Regno Unito un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che l'Unione ha concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio<sup>3</sup> e che si è applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021<sup>4</sup>, per poi entrare in vigore il 1° maggio 2021. Tale accordo non si applica né produce effetti nei confronti di Gibilterra, la quale è esclusa dal suo ambito di applicazione territoriale.

---

<sup>1</sup> GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'articolo 2 dell'accordo di recesso.

<sup>3</sup> Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).

<sup>4</sup> Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio, del 29 dicembre 2020, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

Euratom e Regno Unito hanno inoltre concluso un accordo per la cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, che si è applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021<sup>5</sup>, per poi entrare in vigore il 1° maggio 2021<sup>6</sup>. Neppure quest'accordo si applica a Gibilterra.

### **3. ACCORDO UE-REGNO UNITO SU GIBILTERRA**

A verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 è iscritta la seguente dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione: "Una volta che il Regno Unito avrà lasciato l'Unione, Gibilterra non rientrerà nel campo di applicazione territoriale degli accordi che saranno conclusi fra l'Unione e il Regno Unito. Ciò non preclude tuttavia la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra. Fatte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna."

Alla decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra Unione, Euratom e Regno Unito è acclusa la seguente dichiarazione della Commissione: "A seguito della dichiarazione congiunta del Consiglio europeo e della Commissione europea sul campo di applicazione territoriale degli accordi futuri tra l'Unione e il Regno Unito, del 25 novembre 2018, l'accordo che deve essere firmato tra l'Unione e il Regno Unito il 30 dicembre 2020 non comprende Gibilterra. Ciò non preclude la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra. La Commissione è pronta ad esaminare richieste presentate dalla Spagna, d'intesa con il Regno Unito, di avviare la procedura di negoziazione di tali accordi separati a condizione che siano compatibili con il diritto dell'Unione e con gli interessi dell'Unione."

Il Regno di Spagna e il Regno Unito hanno raggiunto un'intesa sulla possibile intelaiatura di un accordo su Gibilterra; il 31 dicembre 2020 il Regno di Spagna ha invitato la Commissione ad avviare, sulla scorta di tale intesa, la procedura di negoziazione di siffatto accordo a livello di Unione.

Conformemente alla dichiarazione a verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 sul campo di applicazione territoriale degli accordi che saranno conclusi tra l'Unione e il Regno Unito, il prospettato accordo sarà subordinato "al previo accordo del Regno di Spagna". Poiché il futuro accordo interesserà particolarmente la Spagna in quanto Stato membro limitrofo e Stato membro cui saranno affidate l'applicazione e l'attuazione di talune sue disposizioni, la Commissione si terrà in stretto contatto con le autorità spagnole per tutta la durata dei negoziati e terrà debitamente conto delle loro opinioni.

Il prospettato accordo dovrebbe tenere conto della particolare situazione politica, giuridica e geografica riconosciuta a Gibilterra dal diritto internazionale.

La conclusione di siffatto accordo risulterebbe utile in considerazione della vicinanza geografica e dell'interdipendenza economica di Gibilterra rispetto all'Unione.

---

<sup>5</sup> Cfr. nota in calce 4.

<sup>6</sup> GU L 150 del 30.4.2021, pag. 1. Rettifica in GU L 178 del 20.5.2021.

Il prospettato accordo mira a stabilire tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra una relazione nuova che rimuova gli ostacoli fisici alla circolazione delle persone e delle merci al fine di contribuire a una prosperità condivisa nella regione.

In termini di **circolazione delle persone** l'accordo intende eliminare le attuali strutture fisiche pur garantendo che Gibilterra non sia inclusa nello spazio Schengen senza controllo alle frontiere interne né nell'Unione doganale.

A completa tutela dello spazio Schengen, il controllo e la sorveglianza alle frontiere esterne sarebbero effettuati nel porto, all'aeroporto e nelle acque di Gibilterra; se ne occuperebbe la Spagna applicando le pertinenti norme dell'UE. Grazie ai valichi di frontiera creati nel porto e all'aeroporto sarebbe possibile applicare la pertinente normativa dell'UE, anche in termini di implementazione e impiego delle banche dati necessarie per le verifiche di frontiera<sup>7</sup>. Alle guardie di frontiera spagnole sarebbero conferiti tutti i poteri necessari per effettuare i controlli e la sorveglianza di frontiera e i conseguenti obblighi, compreso il potere/obbligo d'intervento in caso di segnalazioni nelle banche dati (ad esempio ai fini del respingimento). In presenza di una segnalazione, compreso a fini di respingimento o arresto, la Spagna interverrebbe per darvi seguito, se necessario con l'assistenza e l'agevolazione delle autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra, ad esempio sotto forma di trasferimento della persona o della cosa alle autorità spagnole.

L'esercizio delle funzioni assegnate alla Spagna sarebbe verificato a cadenza periodica mediante le valutazioni Schengen.

Ai fini del calcolo della durata del soggiorno autorizzato, il tempo trascorso a Gibilterra sarebbe computato come tempo trascorso nello spazio Schengen. I cittadini del Regno Unito che non risiedono a Gibilterra al momento della firma dell'accordo sarebbero trattati come cittadini di paesi terzi ai fini dell'ingresso e del soggiorno a Gibilterra. Seppur comunque considerati cittadini di paese terzo ai fini del diritto dell'Unione, i residenti a Gibilterra godrebbero del diritto di entrare nello spazio Schengen senza visto per un massimo di 90 giorni su un arco di 180, in conformità delle applicabili disposizioni del diritto dell'Unione. Sarebbero esentati dall'apposizione di timbri<sup>8</sup>, dal sistema di ingressi/uscite<sup>9</sup> e dall'ETIAS<sup>10</sup>.

---

<sup>7</sup> Ad esempio: sistema d'informazione Schengen (SIS) a norma del regolamento (CE) n. 1986/2006, del regolamento (CE) n. 1987/2006, della decisione 2007/533/GAI del Consiglio; sistema di informazione visti (VIS) a norma del regolamento (CE) n. 767/2008; sistema di ingressi/uscite (EES) a norma del regolamento (UE) 2017/2226; sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) a norma del regolamento (UE) 2018/1240. Rilevano anche i regolamenti sull'interoperabilità (regolamento (UE) 2019/817 e regolamento (UE) 2019/818).

<sup>8</sup> Articolo 11 del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice dell'Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

<sup>9</sup> Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226 (GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1).

Alle persone che soggiornano legalmente a Gibilterra non sarebbe negato l'ingresso nel territorio di Gibilterra.

Poiché nella grande maggioranza dei casi l'attraversamento avverrebbe come oggi alla frontiera esterna terrestre, le verifiche e la sorveglianza di frontiera effettuate dalla Spagna sarebbero integrate da uno specifico regime di cooperazione ("misure di salvaguardia") così da garantire una sicurezza equivalente dello spazio Schengen senza controlli alle frontiere interne. Risulterebbero così attenuati i rischi di migrazione irregolare e di sicurezza, compresi i rischi derivanti dall'agevolazione del flusso delle merci o dallo snellimento delle procedure doganali, e garantita una protezione equivalente di tale frontiera esterna terrestre e dello spazio Schengen in generale. Le misure di salvaguardia riguarderebbero, tra l'altro: la cooperazione giudiziaria e di polizia; la protezione dei dati; il rimpatrio dei migranti irregolari e la prevenzione della migrazione irregolare; un regime che regoli la competenza sui richiedenti protezione internazionale; l'allineamento della politica in materia di visti e permessi di soggiorno.

Nello specifico le misure di salvaguardia consisterebbero nelle modalità seguenti:

- norme che attribuiscono alla Spagna, in cooperazione con il Regno Unito, la competenza di esaminare le domande di protezione internazionale presentate a Gibilterra in conformità dell'applicabile diritto dell'Unione, tra cui l'impiego del sistema Eurodac per rilevare le impronte digitali dei richiedenti asilo e delle persone fermate nel tentativo di attraversare irregolarmente la frontiera. Laddove necessario le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra dovrebbero assistere e agevolare le autorità spagnole nell'esercizio delle funzioni loro attribuite. La circolazione dei richiedenti protezione internazionale tra il territorio degli Stati membri e dei paesi associati a Dublino, da un lato, e Gibilterra, dall'altro, non dovrebbe pertanto comportare la cessazione della competenza a norma del regolamento Dublino<sup>11</sup>;
- norme che impongano alla Spagna, in cooperazione con il Regno Unito, di rimpatriare i cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare dal territorio di Gibilterra, anche in frontiera, e di adoperarsi al massimo per eseguire tali rimpatri in conformità dell'applicabile diritto dell'Unione. Laddove necessario le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra dovrebbero assistere e agevolare le autorità spagnole nell'esercizio delle funzioni loro attribuite;
- norme che sanciscano la perseguibilità penale del traffico di migranti nel diritto di Gibilterra;
- norme che assicurino che all'aeroporto di Gibilterra si applichi il diritto dell'Unione in materia di responsabilità dei vettori<sup>12</sup>;
- norme che assicurino che nel porto e all'aeroporto di Gibilterra si applichi la direttiva sulle informazioni anticipate sui passeggeri (API)<sup>13</sup>;

---

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 604/2013.

<sup>12</sup> Articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e direttiva 2001/51/CE.

<sup>13</sup> Articolo 26 della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e direttiva 2004/82/CE.

- norme che prevedano la competenza esclusiva della Spagna per il rilascio dei visti per soggiorni di breve durata nei confronti di Gibilterra, in conformità delle applicabili norme dell'UE;
- norme che prevedano la competenza esclusiva della Spagna per il rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno ai cittadini di paesi terzi nei confronti di Gibilterra. Le condizioni per il rilascio dei visti per soggiorni di lunga durata e dei permessi di soggiorno sarebbero stabilite dal diritto di Gibilterra, ma la Spagna rilascerebbe tali documenti nel formato appropriato applicando le disposizioni e le procedure previste dal diritto dell'UE. I permessi di soggiorno reciterebbero chiaramente l'indicazione che sono validi per Gibilterra<sup>14</sup>. La Spagna effettuerebbe le necessarie verifiche nelle banche dati informatiche e potrebbe rifiutare il rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno in presenza di una segnalazione nel sistema d'informazione Schengen (SIS). La Spagna consulterebbe gli altri Stati membri o paesi associati Schengen che avessero inserito segnalazioni nel SIS, i quali avrebbero il diritto di opporsi al rilascio del visto per soggiorno di lunga durata o del permesso di soggiorno. Se è rilasciato il visto per soggiorno di lunga durata o il permesso di soggiorno, gli Stati membri o i paesi associati Schengen non sarebbero tenuti a cancellare dal SIS le segnalazioni ai fini del respingimento;
- norme sullo scambio, su richiesta o spontaneo, di informazioni operative tra le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra e le autorità degli Stati membri, comprese le informazioni sui casellari giudiziari e sulle persone e oggetti ricercati e scomparsi;
- norme sulla cooperazione tra le autorità del Regno Unito nei confronti di Gibilterra ed Europol e Eurojust, secondo modalità conformi al regime di cooperazione con i paesi terzi previsto dall'applicabile normativa dell'Unione;
- norme che prevedano la possibilità di una cooperazione operativa transfrontaliera tra forze di polizia;
- norme che obblighino il Regno Unito nei confronti di Gibilterra a esigere che i dati PNR di tutti i voli in arrivo all'aeroporto di Gibilterra siano messi a disposizione delle autorità spagnole conformemente alla direttiva PNR<sup>15</sup>;
- norme che impongano l'esecuzione di verifiche di polizia rafforzate nelle vicinanze della frontiera terrestre esterna tra Spagna e Gibilterra, a fini sia di contrasto sia di controllo della migrazione;
- norme su armi da fuoco, precursori di esplosivi e stupefacenti;
- l'obbligo per il Regno Unito nei confronti di Gibilterra di impedire e vietare l'uscita dal territorio di Gibilterra per entrare nello spazio Schengen alle

---

<sup>14</sup> Questi permessi di soggiorno esulerebbero dall'ambito di applicazione sia della direttiva 2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo sia delle altre direttive dell'UE sulla migrazione regolare.

<sup>15</sup> Direttiva (UE) 2016/681.

persone alle quali l'ingresso nello spazio Schengen sarebbe altrimenti negato, tra l'altro perché considerate una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna. L'accordo istituirebbe un regime di notifica preventiva o di autorizzazione preventiva per i residenti di Gibilterra al fine di consentire loro di spostarsi da Gibilterra allo spazio Schengen;

- un quadro giuridico che consenta un'efficace cooperazione giudiziaria in materia penale nei settori fondamentali, comprendente almeno disposizioni atte a garantire l'applicazione a Gibilterra delle convenzioni del Consiglio d'Europa in materia di estradizione, assistenza giudiziaria in materia penale e blocco, sequestro e confisca dei beni, con i relativi protocolli addizionali.

L'accordo prevedrebbe norme specifiche in base alle quali l'acquisizione e il mantenimento del diritto di soggiorno a Gibilterra siano subordinati all'esistenza di un effettivo collegamento con Gibilterra.

L'accordo imporrebbe alle parti di consentire nella rispettiva normativa che la frontiera tra l'Unione e Gibilterra sia attraversata senza verifiche ai valichi. Si valuterebbe in un secondo tempo se e, in caso positivo, in che misura l'Unione debba modificare l'applicabile normativa per conformarsi a tale obbligo o per attivare le salvaguardie menzionate in precedenza.

L'accordo prevedrebbe un meccanismo che permetta di adeguare, se necessario, l'accordo in funzione della futura evoluzione del diritto dell'Unione nel settore della circolazione delle persone. L'accordo dovrebbe includere una disposizione in base alla quale l'Unione possa estinguerlo in caso di omesso adeguamento, così come un meccanismo che permetta di valutare l'attuazione della parte relativa alla circolazione delle persone. La Commissione attiverebbe questo meccanismo chiedendo agli Stati membri, in particolare alla Spagna in qualità di Stato membro limitrofo e di Stato membro responsabile dell'attuazione dei controlli Schengen, un parere sulla fattibilità di una prosecuzione dell'accordo. I pareri espressi sarebbero presi nella debita considerazione. L'accordo prevedrebbe infine un meccanismo che permetta di valutare l'attuazione di questa parte dell'accordo e offra a ciascuna parte, dopo un primo periodo di attuazione di quattro anni e fatte salve le disposizioni generali sull'estinzione, la possibilità di decidere se mantenere l'accordo o estinguerlo.

In termini di **circolazione delle merci** il prospettato accordo mira a eliminare le barriere fisiche che ostacolano la libera circolazione fra Gibilterra e Unione, comprese le infrastrutture fisiche o i posti di controllo e i relativi controlli e verifiche sulle merci. Per tutelare l'integrità del mercato unico e dell'Unione doganale e gli interessi finanziari dell'Unione, l'obiettivo potrebbe essere raggiunto istituendo, in virtù dell'articolo XXIV del GATT 1994, un'unione doganale tra l'Unione e il Regno Unito nei confronti di Gibilterra e assicurando l'applicazione integrale in relazione a Gibilterra e nel suo territorio dell'*acquis* dell'Unione sul mercato unico delle merci, unitamente a: cooperazione fiscale e doganale; allineamento del regime fiscale di Gibilterra per le merci con il sistema spagnolo; adeguati controlli e verifiche a Gibilterra; monitoraggio da parte dell'Unione e delle autorità spagnole delle collegate attività svolte dalle autorità competenti in relazione a Gibilterra; facoltà dell'Unione di adottare unilateralmente misure appropriate; adeguata assegnazione dei dazi doganali al bilancio dell'Unione; disposizioni di contrasto della frode e di qualsiasi altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione e disposizioni di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.



Il prospettato accordo riguarderebbe anche **trasporti, ambiente e clima, coordinamento della sicurezza sociale e diritti dei cittadini** per quanto necessario a contribuire all'obiettivo di una prosperità condivisa nella regione.

Il prospettato accordo stabilirebbe una solida struttura di **governance** che ne assicuri una corretta attuazione e garantisca l'autonomia dell'Unione europea, comprese clausole di estinzione e sospensione. Il prospettato accordo dovrebbe istituire un organo direttivo incaricato di gestire e supervisionare l'attuazione e il funzionamento, agevolando la risoluzione delle controversie. L'organo direttivo dovrebbe adottare decisioni e formulare raccomandazioni sull'evoluzione dell'accordo. Gli Stati membri, in particolare la Spagna, dovrebbero far parte della delegazione che rappresenta l'Unione nell'organo direttivo.

La Commissione attua le disposizioni dell'accordo, comprese quelle relative all'estinzione e alla denuncia, tenendo debitamente conto, ai fini dell'applicazione, attuazione e estinzione, della posizione specifica della Spagna in quanto Stato membro limitrofo e Stato membro responsabile dell'attuazione di talune parti dell'accordo. In tale contesto la Spagna, così come qualsiasi altro Stato membro, può chiedere alla Commissione di attivare l'applicazione delle clausole dell'accordo sulla sospensione e l'estinzione.

La Commissione condurrà i negoziati in base alle direttive di negoziato riportate nell'allegato della decisione, in consultazione con il comitato speciale designato dal Consiglio e in contatto costante e diretto con le autorità spagnole.

La Commissione terrà informato dei negoziati il Parlamento europeo in modo completo e con tempestività.

#### **4. BASE GIURIDICA**

La base giuridica procedurale di una decisione che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione e un paese terzo e che rivolge direttive al negoziatore è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE. Poiché l'accordo sarebbe negoziato anche a nome dell'Euratom, dato che l'allegato della decisione riporta direttive di negoziato su materie che rientrano nell'ambito del trattato Euratom, la base giuridica della decisione dovrebbe includere anche l'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (TCEEA).

La base giuridica della decisione dovrebbe pertanto essere l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE e l'articolo 101 TCEEA. La base giuridica sostanziale ai fini della firma e della conclusione del nuovo accordo potrà essere determinata soltanto al termine dei negoziati alla luce del contenuto dell'accordo.

Raccomandazione di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, riguardo a Gibilterra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha receduto dall'Unione europea ("Unione") e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Euratom").
- (2) L'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso") ha stabilito le modalità di un recesso ordinato del Regno Unito, compreso un protocollo recante le disposizioni specifiche a Gibilterra. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo di recesso, il diritto dell'Unione si applicava al Regno Unito e nel Regno Unito durante un periodo di transizione conclusosi il 31 dicembre 2020. Il protocollo ha cessato di applicarsi a Gibilterra dopo la fine del periodo di transizione, eccezion fatta per l'articolo 1.
- (3) L'Unione e l'Euratom, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, hanno sottoscritto un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, che l'Unione ha concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio e che si è applicato a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021. Tale accordo è entrato in vigore il 1° maggio 2021. Tale accordo non si applica né produce effetti nei confronti di Gibilterra, la quale è esclusa dal suo ambito di applicazione territoriale.
- (4) In una dichiarazione iscritta a verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 è evocata la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito riguardo a Gibilterra, fatte salve le competenze dell'Unione e nel pieno rispetto dell'integrità territoriale dei suoi Stati membri, sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, ed è precisato che detti accordi separati saranno subordinati al previo accordo del Regno di Spagna.

- (5) Il 31 dicembre 2020 il Regno di Spagna ha manifestato l'auspicio che l'Unione stabilisse un accordo ampio ed equilibrato riguardo a Gibilterra muovendo dall'intesa raggiunta con il Regno Unito sulla possibile intelaiatura di un accordo su Gibilterra.
- (6) La conclusione di siffatto accordo risulta utile in considerazione della vicinanza geografica e dell'interdipendenza economica di Gibilterra rispetto all'Unione.
- (7) È opportuno pertanto avviare negoziati in vista della conclusione di un accordo tra l'Unione e l'Euratom, da una parte, e il Regno Unito, dall'altra, riguardo a Gibilterra. È opportuno nominare la Commissione negoziatrice dell'UE.
- (8) L'accordo dovrebbe lasciare impregiudicate sia le questioni di sovranità e di giurisdizione sia la posizione giuridica del Regno di Spagna per quanto riguarda la sovranità e la giurisdizione nei confronti di Gibilterra.
- (9) È opportuno che l'accordo rispetti l'integrità territoriale degli Stati membri sancita dall'articolo 4, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La Commissione è autorizzata a negoziare con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord un accordo riguardo al territorio d'oltremare britannico di Gibilterra.

I negoziati sono condotti in base alle direttive di negoziato del Consiglio riportate nell'allegato della presente decisione.

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Regno Unito".

*Articolo 2*

La Commissione è nominata negoziatrice dell'Unione.

*Articolo 3*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*